

XV.

TORNATA DEL 13 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Considerazioni e proposte del Senatore Amari — Osservazioni del Ministro della Pubblica Istruzione e del Senatore Giorgini, Relatore — Raccomandazioni del Senatore Tommasi — Risposta del Ministro — Osservazioni del Senatore Cannizzaro, a cui risponde il Ministro — Dichiarazioni del Senatore Amari — votazione dell'art. 8 per divisione — Approvazione della prima e della seconda parte dell'articolo e dell'articolo in complesso — Considerazioni del Senatore Cadorna Carlo sull'art. 9, a cui risponde il Ministro — Approvazioni degli ultimi articoli 9 e 10 — votazione segreta sul complesso del progetto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pur lettura del seguente sunto di petizioni:

21. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Camajore (Provincia di Lucca), fa istanza perchè venga sospesa la esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale di Lucca, relativamente alla ferrovia Lucca-Viareggio.

22. Il Presidente del primo gruppo italiano delle Banche mutue popolari fa istanza perchè sia sollecitamente discusso ed approvato dal Senato il progetto di legge, relativo alle disposizioni di un titolo rappresentativo di deposito bancario.

Congedo.

Il Senatore Giustinian domanda un mese di congedo, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Come il Senato ricorda, la discussione si è arrestata all'art. 8, di cui si dà lettura:

Art. 8.

La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

universitarie ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore, che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorran.

La parola spetta al Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io ho dimandato la parola sull'articolo 8. e conchiuderò chiedendo la divisione di quest'articolo, del quale non accetto la prima parte, bensì la seconda. Nelle parole che dissi l'altro ieri durante la discussione generale, io toccai alla sfuggita questo punto. E veramente, mentre la legge sottoposta al Senato, gli articoli della quale in gran parte sono votati, riguarda la composizione del Consiglio superiore, può parere strano che ad un tratto, fuori dell'organismo del Consiglio superiore, e come un'escrescenza che si presenta in una pianta, spunti quest'articolo al fine di abrogare l'ultimo paragrafo dell'articolo 62 della legge Casati, e precisamente quello in cui si prescrive che le Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre universitarie siano presedute da uno dei membri del Consiglio. Prima di tutto potrebbe destare una certa meraviglia che mentre si organizza di nuove e, sotto altro principio, il Consiglio superiore per dargli maggiore autorità e maggiore fiducia, s'incominci negli ultimi della legge, a togliere la fiducia ai membri del Consiglio stesso, in una parte importantissima, dico nella Presidenza delle Commissioni esaminatrici. La legge Casati, non senza ragione, stabilì l'obbligo che le Commissioni esaminatrici fossero presedute da uno dei membri del Consiglio superiore, poichè vi sono delle formalità da osservare molto delicate dalle quali dipende la validità o la nullità del concorso.

È naturale che il custode di queste formalità, il custode della legalità del concorso, sia un ufficiale pubblico, e non un professore chiamato occasionalmente come perito a far parte della Commissione.

Io non nego che la Presidenza della Commissione esaminatrice per un membro del Consiglio superiore, a prima vista potrebbe destare il sospetto di una grande influenza esercitata sulla Commissione stessa; tanto più che il Presidente siede nel Consiglio al momento della relativa deliberazione. Questo è certo, ed io

confesso che fu la ragione principale che mi mosse, quando io presentai nel 1864 il progetto di legge (che su per giù era dettato dallo stesso spirito del presente), a proporre precisamente l'abrogazione della citata disposizione dell'articolo 62. Ma dopo il 1864 io ho avuto l'onore di sedere per dodici anni, tra come straordinario e come ordinario, nel Consiglio superiore; io ho assistito alla discussione di tutti i concorsi che sono stati fatti d'allora in poi, che sono molto numerosi (perchè noi dei professori ne abbiamo molti, e forse troppi), e ho presieduto anche delle Commissioni esaminatrici. Or io sempre ho avuto cagione di convincermi che senza la presidenza di un membro del Consiglio superiore, il Consiglio, e perciò il Ministro, comprenderebbe molto poco delle decisioni delle Commissioni esaminatrici riguardo ai concorsi.

Sa il Senato che il concorso alle cattedre si fa o per titoli, o per esame, e il più delle volte si giudica insieme per titoli e per esame.

Una prima difficoltà s'incontra nello stabilire i criteri con cui si debba giudicare del merito da attribuire alle opere stampate, e quello da attribuire al risultato dell'esame: e spesso le differenze sul merito dei concorrenti, come si presentano agli occhi dei Commissari, sono molto sfuggevoli, molto incerte.

È vero che si è chiamata in aiuto l'aritmetica; ma, usata alla espressione di così fatti criteri, qualche volta l'aritmetica li rende male assai. Si è pensato di dare a ciascuno dei concorrenti un numero di punti, sì che il preferito sia chi ne riporta un numero maggiore; ma spesse volte i punti esprimono un giudizio sul merito relativo, e ne danno pochissimo sul merito assoluto, sul quale si può soltanto in certo modo giudicare dall'altezza o bassezza dei punti.

Porrò un esempio.

La pratica ha suggerito di stabilire cinquanta punti; e in questa posizione il candidato al quale la Commissione ne assegna trenta, si ritiene idoneo, e si cerca tra i trenta e i cinquanta la proporzione del merito maggiore.

Ora è naturale che quando i punti superano di uno o due i trenta, il giudizio resta molto incerto; ed accade anche che le considerazioni che si svolgono nei verbali circa il merito re-

lativo, qualche volta siano precisamente in opposizione col risultato numerico.

Si dice, il tale ha dell'ingegno, ma non ha sufficiente maturità; il tal altro ha più esperienza ed ha dato buone prove di sè nella cattedra; cosiffatto apprezzamento può far pendere la bilancia in favore del secondo, quantunque il primo abbia ottenuto qualche punto di più.

Moltissimi sono i casi che si presentano con questo sistema aritmetico; ma non voglio più oltre occuparmene temendo di usurpare tempo al Senato.

Ora, che cosa fa il Presidente della Commissione esaminatrice?

Prima di tutto, secondo i dettami dell'esperienza e di quella giurisprudenza che si è formata nel Consiglio, come sempre e necessariamente nasce accanto ad ogni legge e ad ogni regolamento, il Presidente ha cura che la Commissione segua quella tale strada, ed osservi quelle tali formalità. E quando nei verbali e nelle relazioni che accompagnano il giudizio della Commissione, non è chiaramente spiegato il criterio che ha dettato quel risultamento, il Presidente, nel riferire al Consiglio il giudizio della Commissione, lo spiega, lo dilucida, dà gli schiarimenti ai membri del Consiglio che ne domandano: e così il Consiglio è nel caso di rassegnare al Ministro un parere meglio fondato.

Gli schiarimenti che dà il presidente della Commissione esaminatrice al Consiglio, vanno poi al Ministro. E notisi qui che, secondo la legge, il Ministro è tenuto soltanto a non uscire dalla lista dei candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione: egli non è mica tenuto a scegliere il preferito dalla Commissione. Questa latitudine nella scelta si comprende benissimo se si consideri che non si tratta di mettere alla bilancia delle quantità ben determinate, ma di prendere un partito tra apprezzamenti diversi ed anco di avere riguardo a qualità e condizioni morali che la Commissione esaminatrice non è competente a giudicare.

Per questa ragione io credo che la presidenza di uno dei membri del Consiglio sia una garanzia efficace, anzi, dirò meglio, una delle più efficaci, che concorrono ad assicurare la buona scelta, presentando al Ministro tutti

quegli schiarimenti, i quali dai verbali non si potrebbero ottenere.

Si è detto che i membri del Consiglio presidenti la Commissione, verrebbero a giudicare due volte: una come membri della Commissione, un'altra volta come membri del Consiglio.

Ma, Signori, qui bisogna ricordarsi sempre dell'indole dell'atto che compie il Consiglio.

Esso non giudica in appello, anzi non fa neppure un vero e proprio giudizio, ma rassegna un parere al Ministro e gli presenta delle osservazioni.

A questo proposito io ricorderò che dobbiamo guardarci bene dall'attribuire all'ufficio pubblico tutte le qualità della proprietà. Spesso fu detto che l'ufficio pubblico è una proprietà; questa però è una teoria che davvero nessuno può sostenere. L'ufficio pubblico è costituito dall'attribuzione di compiere una delle funzioni del Governo, e sta sempre al Governo di conferirlo o no. Il candidato che ha vinto il concorso non ha acquistato altro diritto che di essere tenuto presente dal Governo, se questo crederà bene di conferirgli la cattedra.

La Commissione esaminatrice e poi il Consiglio accertano, dirò così, il merito relativo dei concorrenti uno di fronte all'altro, ma resta sempre al Ministro libera la scelta, che ho accennata.

Dunque evidentemente nell'esame dei concorsi non può dirsi che il membro del Consiglio superiore, Presidente della Commissione esaminatrice, sia giudice che ha pronunziato una sentenza in prima istanza. Questa è una difficoltà che mi pare non si possa assolutamente affacciare.

E poi nel fatto io posso attestare, e qui vi sono varî Senatori membri del Consiglio superiore che se ne possono benissimo ricordare, che il Consiglio non ha mai ceduto con facilità al giudizio del Presidente consigliere; ma che anzi spessissimo il Consiglio si è pronunziato contro il parere del consigliere Presidente della Commissione. E perchè ha potuto fare questo con cognizione di causa? Precisamente perchè quegli ha risposto a tutte le obiezioni, ha dati tutti gli schiarimenti, in modo da presentare il risultato del concorso assai più particolareggiato che non si trovasse nel verbale della Commissione esaminatrice.

Aggiungerò un'altra osservazione personale.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

Oggi si rinnova il Consiglio superiore ed io, che sono stato consigliere, certamente non tornerò a farne parte. Posso parlar dunque senza riguardi, senza il timore ch'io voglia serbare autorità ai membri del Consiglio per esercitarla io stesso in avvenire. Per cosifatte ragioni prego il Senato di riflettere molto sull'ostracismo che si vuol dare ai membri del Consiglio superiore dalle Commissioni esaminatrici. Io credo che non sia da toccar punto nè poco l'articolo 62 della legge Casati.

PRESIDENTE. Il signor Relatore intende di rispondere?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. signor Ministro della Pubblica Istruzione.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. L'art. 8, intorno al quale ha discorso il Senatore Amari, si può dire che costituisca la seconda parte della legge.

La prima parte riguarda la composizione del Consiglio; l'altra riguarda le sue attribuzioni, ed è appunto quella ch'è compresa nell'art. 8. Non voglia dunque l'onor. Senatore Amari considerare quest'articolo come un'*escrescenza* o *superfluità*; anzi esso è una parte intimamente connessa col resto della legge.

Le attribuzioni del Consiglio superiore sono infinite ed importantissime, e rimangono tutte come sono stabilite nella legge del 1859. Qui non si prende di mira che una sola di quelle attribuzioni.

È la solita e delicata questione, ch'è stata agitata in molti paesi, cioè a dire fino a qual punto debba stendersi l'ingerenza del Consiglio superiore ne' concorsi e nelle nomine de' professori ufficiali.

Nel progetto ministeriale ci è un concetto, il quale rimane pure nell'art. 8, siccome è stato redatto dall'Ufficio Centrale, ma ridotto in quella savia misura, che lo renda accettabile ed utile. Ed in quest'articolo ottavo c'è pure una delle idee che io ho più vagheggiata, e la cui espressione si trova in un progetto di legge che avevo già pronto, l'ultima volta.

E qui, in quest'articolo, sta pure la pazienza, la buona volontà, l'affetto che l'Ufficio Centrale ha messo nello studio di questa legge, perchè da esso fossero allontanati tutti gli inconve-

nienti. Della qual cosa io rendo all'Ufficio Centrale pubbliche grazie.

Lungamente s'è discusso tra noi di quest'articolo, e l'ultima sua forma esprime così il mio, come il pensiero dell'Ufficio Centrale. Noi ci siamo concordati nel senso che bisogna attribuirvi.

E prima, cosa vuol dire quest'abrogazione dell'art. 62 della legge Casati?

Il Senatore Amari ve lo ha già espresso; è bene precisare questo significato.

Vuol dire che cessa quell'alta tutela, che il Consiglio superiore esercitava sopra le Commissioni esaminatrici, intervenendo esso medesimo mediante un suo delegato, il quale era esso che proponeva la Commissione, ed esso che vi entrava giudice, ed esso che la presiedeva, ed esso pure che faceva il Relatore innanzi al Consiglio superiore.

Questo, o Signori, non era già un abuso, ma la stretta applicazione della legge Casati, era la conseguenza di quell'art. 62 di cui ora proponiamo l'abolizione.

Non era un abuso, e non ho neppur bisogno di renderne io testimonianza. Gli uomini, che applicavano in quel modo la legge, sono così alto collocati nella pubblica opinione, che sono di testimonianza a sè stessi. Non c'era abuso, ma c'era il caso di Aristide il *giusto*, che s'incontrava sempre esso e che fu mandato in esilio perchè il pubblico se n'era annoiato.

Dunque togliamo da questa discussione ogni volgarità; qui non si tratta di abusi e non di esclusione e non d'ostracismo. Che cosa indusse la legge Casati a stabilire quest'alta tutela anche nelle Commissioni esaminatrici, dove sono quasi tutti professori d'Università? Io ve lo dissi; la legge Casati è legge innanzi tutto di libertà, e perciò essa durerà quanto gli influssi liberali dureranno nel nostro paese.

Se verrà giorno, in cui la libertà, abusando, provocasse un ambiente contrario, il primo grido sarebbe: *abolizione della legge Casati*.

La legge Casati è legge innanzi tutto di libertà; tutte le ruote si muovono ivi in una certa loro sfera d'azione corrispondente ai fini ed ai mezzi assegnati a ciascuno. Questo è la libertà. Ma al tempo stesso è legge di tutela, è l'azione direttiva del centro nell'andamento generale.

In mezzo alle correnti politiche c'è la moda

per questo o quel concetto. In certi anni si dice: ma lo Stato dovrebbe esso intervenire, dare esso l'impulso. Ed ecco poi un'altra corrente, un'altra moda che dice: dello Stato ne abbiamo abbastanza; bisogna lasciar fare le autorità locali.

Lasciamo la moda e vediamo la cosa in sé stessa. Riferiamoci a que' tempi ne' quali comparve la legge Casati se vogliamo comprendere quest'ufficio di alta tutela. Ed io mi ci riferisco ben volentieri; forse comincio a sentirmi vecchio e la mia immaginazione rimane con piacere in que' giorni passati, dov'era tanta fede, tanto cuore, tanta abnegazione, dove la voce della patria era così limpida. E quando sorse quel primo grido di libertà, qual'era il grido che lo accompagnava? Era questo: bisogna finirlo coll'oscurantismo, bisogna che il governo prenda esso in mano le redini della pubblica istruzione! Vogliamo un Ministero della Pubblica Istruzione! Vogliamo un Consiglio superiore!

Io ricordo con una certa compiacenza che fui io nel 1848 che trovandomi Segretario generale nella Commissione di Pubblica Istruzione, proposi ed istituii un Consiglio Superiore.

Questa crociata aperta contro l'oscurantismo, contro l'ignoranza, è il fenomeno, che compare, quando un popolo respira le prime aure della libertà, vuole promuovere l'istruzione.

Questo è avvenuto anche in Inghilterra. E come no, quando si vede che abbandonata la pubblica educazione alle forze locali, procede a sbalzi, con frequenti ritorni indietro, con disuguaglianza tra contrada e contrada, senza chiarezza di scopo, senza coordinamento di mezzi, senza concentrazione di forze, anzi collo sperpero, colla dissipazione, con la sconclusione?

Così in Inghilterra nasce l'alto Comitato d'istruzione pubblica; così si forma in Germania la sezione superiore. Non c'è il nome di Consiglio superiore; ma c'è la cosa. Anzi in Germania c'è qualche cosa di più. Perché là ciascun Consigliere tiene alla sua immediata un Capo di servizio e vigila sull'esecuzione delle massime da esso poste. E malgrado ciò debbo pur ricordare che ultimamente il celebre Wirkow propose l'istituzione d'un Consiglio superiore vero e proprio.

Sapete, Signori, quali sono quelli, che non vogliono il Consiglio superiore? Sono quelli che

vogliono così preziosi interessi abbandonati ai poteri locali, com'era ne' beati tempi dell'oscurantismo! E così ora in Francia sono i retrivi, che combattono il Consiglio superiore, ed è la sinistra francese, che lo sostiene vigorosamente.

Si comprende ora che cosa è la tutela nella legge Casati. Ed io sono d'accordo coll'on. Amari che questa tutela, la quale giungeva perfino a richiedere la presenza d'un consigliere nelle Commissioni esaminatrici, sia stata a quel tempo un salutare provvedimento.

Allora le Università erano estranee l'una all'altra; non c'era fratellanza e non comunione d'intenti; nessuna pratica ancora delle cose di pubblica istruzione; veniva su un Codice nuovo, regolamenti mal noti e male sperimentati. Era dunque utile la presenza nelle Commissioni esaminatrici d'un consigliere della pubblica istruzione, il quale con la sua esperienza era utile guida in quei primi anni. Dico che nel 1864 io non avrei proposto l'abrogazione dell'art. 62 della legge Casati, come pur propose l'onorevole Amari; forse non era ancora quello il tempo. Ma oggi, dopo 20 anni, è soverchio venirci a dire che i professori d'Università non conoscano bene le leggi ed i Regolamenti, e che abbiano bisogno oggi ancora di tutela e di guida.

Oltre a ciò, questo cumulo di funzioni in una sola persona mi pare proprio cosa scorretta.

Io credo che l'abrogazione dell'art. 62 debba significare non solo che cessi la tutela del Consiglio nelle Commissioni esaminatrici, ma che ancora ci sia una vera e propria incompatibilità tra l'ufficio d'esaminatore e quello di membro del Consiglio superiore. Non mi pare conveniente cumulare in una sola persona due uffici, di cui l'uno è subordinato all'altro.

Questo mi è sembrato sempre che non debba andare.

La sfera d'azione in cui si muove il Consiglio superiore è così elevata, e la sua tutela in tutte le ruote dell'Amministrazione è così precisa, che non so concepire davvero come un consigliere di Pubblica Istruzione sia ad un tempo capo di servizio, e un ispettore e un esaminatore. Il volgo traduce questo nel proverbio: *non si può essere giudice e parte.*

L'incompatibilità dunque tra questi uffici è la regola corretta; ma non voglio tirarla fino

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

alle ultime conseguenze. La vita non è una logica; e adoperarla come logica mena all'assurdo. I sistemi cadono appunto quando si vuole applicarli in modo assoluto. Il principio d'incompatibilità è la regola; ma ci sono casi, ne' quali un membro del Consiglio superiore per la sua competenza speciale entri a far parte di commissioni esaminatrici. E lì non c'è più il membro del Consiglio superiore; egli ci entra come un qualunque altro professore, in pari condizione, e non c'è più nessuna ragione che faccia lui il presidente; nè, presa la veste d'esaminatore, può egli riprendere quella di consigliere, e giudicare sè stesso ed i suoi colleghi esaminatori.

Ora, se l'abrogazione è intesa in questo senso, che non sia più necessaria la presenza, nè la presidenza d'un Consigliere nelle commissioni esaminatrici, anzi che ci sia incompatibilità tra un ufficio e l'altro, senza escludere il caso che un Consigliere entri nella Commissione, come un qualunque altro professore, sicchè il vincolo sia sciolto tra l'esser giudice e l'esser presidente, e se è bene inteso che facendo l'esaminatore non si rifarà poi consigliere per dare il suo giudizio sopra il concorso, del quale è stato giudice; se tale è proprio il senso di questo primo comma dell'art. 8, io lo accetto di gran cuore e felicito l'Ufficio Centrale d'aver trovato la forma giusta.

Sopra questo punto vorrei sentire le dichiarazioni dell'onorevole Relatore; poi passerò al secondo comma.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorev. Amari mette il Relatore del vostro Ufficio Centrale in una posizione estremamente difficile.

La nostra Relazione dice chiaramente questo: « L'Ufficio Centrale ha potuto acconsentire all'abrogazione della disposizione dell'art. 62 della legge del 13 novembre 1859, che richiedeva la presenza di un membro del Consiglio superiore nelle Commissioni esaminatrici, e ha creduto di acconsentirvi nonostante le buone ragioni che potrebbero addursi per mantenere quella disposizione ».

Sono le buone ragioni che il Senatore Amari

vi ha dette nello svolgere la sua proposta; ragioni delle quali noi sentiamo tutta la forza, e alle quali non abbiamo nulla da aggiungere. Noi crediamo, come egli crede, che la presenza di un membro del Consiglio superiore nelle Commissioni esaminatrici coll'ufficio di presidente sia stata e sarebbe ancora utile.

La questione tra l'on. Amari e l'Ufficio Centrale è, se sia necessaria per questo un'espressa disposizione di legge.

Il signor Ministro vi ha parlato del concetto che la legge 13 novembre 1859 si era formata del Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica.

Egli vi ha detto come tutti gli atti relativi al conferimento delle cattedre, alla scelta del personale insegnante, fossero affidati al Consiglio superiore o assoggettati almeno al controllo di questo Corpo.

La legge del 13 novembre 1859, creando il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, avea voluto farne un'istituzione forte. Essa avea fiducia nell'opera sua, non la sospettava, non la temeva.

Questo, dico, era il concetto della legge Casati; non è più il concetto della legge che il signor Ministro della Pubblica Istruzione presentava al Senato e della quale ci stiamo ora occupando.

Noi lo abbiamo detto al Ministro: se vuole riformare il Consiglio, non lo debiliti. Se gli vuol dare efficacia, gli dia autorità. Ne faccia un Corpo vigoroso, non una creatura stenta e rachitica.

Egli ha creduto che in questo modo di concepire l'autorità nel governo del pubblico insegnamento ci fosse qualcosa di eccessivo; che qualche cosa si dovesse pur concedere a questo sentimento diverso che noi ci andiamo formando dell'autorità e della parte che le tocca, dell'influenza che essa è chiamata ad esercitare sui destini delle società moderne.

Si, o Signori, la questione che qui si agita nel campo dell'insegnamento non è che un lato, un aspetto d'una questione più generale, più fondamentale e più vasta che si ripete nell'ordinamento di tutti quanti i servizi pubblici.

Si tratta di conciliare i due termini soli, ai quali un secolo di rivoluzioni ha ridotto l'organismo così complicato, così variato delle vecchie società, l'individuo e lo Stato; ed il cri-

terio col quale questa conciliazione deve esser fatta non apparisce per ora.

Noi abbiamo l'aria di obbedire al tempo stesso a due impulsi contrari, di muoverci in due direzioni opposte.

Da una parte esagerare l'idea dello Stato, moltiplicare le sue funzioni, concentrare tutti i servizi nelle sue mani; volere che esso entri per tutto, si mescoli di tutto; tenerlo responsabile di tutti i disordini, di tutti gl'inconvenienti; pretendere da esso un rimedio a tutti i mali che affliggono la società.

E dall'altra parte lesinargli tutti i mezzi, chiudergli tutte le vie, spezzare nelle sue mani tutte le armi; e di questa autorità (alla quale si chiede tanto e colla quale si è poi tanto avari) lasciare in piedi appunto quanto basti per procurare a chi ne sta fuori il piacere di umiliarla e sfidarla quante volte si mostri.

Sì, o Signori, questa contraddizione è per tutto.

Il mio vicino, l'on. Finali, mi dice: « È in tutti noi ». E io lo ringrazio di avermi suggerito un'espressione così felice del mio pensiero.

La contraddizione di cui parlo non è solamente nei fatti, è nelle nostre coscienze, nella coscienza di ciascuno di noi. Da una parte noi ci sentiamo spinti ad accorrere per tutto dove c'è una debolezza da proteggere, un male da far cessare, un progresso da compiere; e dall'altra parte ci trattiene il timore degli abusi, di cui i poteri istituiti per questi fini possono divenire la sorgente in mano degli uomini che saranno chiamati ad esercitarli.

Ed è questo appunto, è questa contraddizione, nella quale più o meno ciascun di noi si dibatte e s'avvolge, che dà a tutti i problemi che il Governo deve risolvere, e che riguardano la costituzione e l'azione dei poteri pubblici, un carattere estremamente delicato e difficile.

Ma io lo dirò pure, anche a costo di scandalizzare i credenti d'una scuola di pubblicisti, che mi contenterò di chiamare antiquata, la soluzione di questi problemi si cercherà, si troverà prima o poi in un concetto più largo e più risoluto del potere e della responsabilità del Governo. E in questo spirito appunto fu concepito l'articolo 8 del nostro controprogetto.

L'esclusione del Consiglio superiore da tutti

gli atti concernenti il conferimento delle cattedre...

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Non tutti gli atti; ne rimangono ancora molti.

Senatore GIORGINI... L'interruzione del signor Ministro si riferisce alla seconda parte dell'articolo, della quale non si tratta per ora. Per ciò che riguarda la disposizione contenuta nel primo alinea, l'esclusione, ripeto, del Consiglio, se non da tutti gli atti che riguardano il conferimento delle cattedre, da tutti quelli almeno del concorso, che è poi la cosa più importante, non era parsa opportuna al vostro Ufficio Centrale; non gli era parso opportuno che quella esclusione fosse decretata dalla legge.

Tra l'art. 62 della legge del 13 novembre 1859 per cui le Commissioni esaminatrici dovevano essere presedute da un membro del Consiglio superiore, e l'art. 2 del progetto ministeriale, che esclude tutti i membri del Consiglio superiore da quelle Commissioni, c'era una via di mezzo, un modo d'intendersi.

L'art. 8 del nostro controprogetto leva l'obbligo e non ammette il divieto. La nomina dei commissari e quella del presidente spetta, come voi sapete, al Ministro, e il nostro articolo lo lascia libero di prenderli così nel Consiglio, come fuori di esso.

Noi abbiamo lasciato al signor Ministro la facoltà di valersi nei giudizi di concorso dell'opera di uno o più membri del Consiglio superiore, quante volte lo stimerà opportuno.

Egli vi ha detto che non ricorrerà a un membro del Consiglio superiore fuorchè nel caso che nel Consiglio stesso trovi un rappresentante di questo o di quel ramo di studi che gli sia per questo solo particolarmente indicato; che in questo caso lo prenderà non come membro del Consiglio superiore, ma come cultore della disciplina di cui si tratta.

Noi non abbiamo nulla da opporre ad una tale dichiarazione. Essa riguarda l'uso che il signor Ministro intende di fare del suo diritto, il modo con cui intende valersi della facoltà che la legge gli lascia. Ma questa facoltà è ai nostri occhi molto più ampia, e non esclude che esso possa valersene anche per altri fini.

Il Ministro della Pubblica Istruzione faccia pure l'esperimento del suo sistema. E se l'esperienza, come noi crediamo, gli proverà gli

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

inconvenienti di questo sistema, egli non troverà nella nostra legge un ostacolo per tornare all'antico.

Ecco il senso e la portata dell'articolo 8 del nostro controprogetto. Esso fu concepito in uno spirito di conciliazione, al quale il signor Ministro ha reso giustizia. Noi ci lusinghiamo che queste spiegazioni possano parere soddisfacenti anche all'onorevole Amari, dal quale in sostanza non dissentiamo, e che egli non insisterà nel suo emendamento.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io ringrazio l'on. Senatore Giorgini delle sue dichiarazioni; e mi rallegro con me d'averle provocate, ed anche d'aver dato occasione a lui di toccare certe altezze, nelle quali gli è abituale di abitare.

Egli ha parlato d'autorità, e credo non tenga me men sollecito di questo grande principio, che rende possibile la libertà, perchè dove l'autorità è fiacca, la libertà pericola.

Io ho collocato così alto il Consiglio superiore appunto perchè ritengo necessaria una forte azione, che venga dal centro e dia l'impulso in tutte le parti. Non potevo dunque io medesimo diminuire l'autorità del Consiglio.

Via, lasciamo le esagerazioni! Ma che? l'autorità crolla perchè un Consigliere non entra più ad esercitare la sua tutela in una Commissione di cinque, di sette, di nove professori universitari o esimi cultori di quella disciplina per la quale si è aperto il concorso?

Di questo si tratta, che si lasci fare alle Commissioni quello che sono atte a fare, riservando al Consiglio superiore l'alta parte che gli spetta, di cui parleremo appresso.

Ho voluto dire questo, perchè il Senato non rimanesse sotto le impressioni delle alte considerazioni dell'on. Senatore Giorgini. Qui non c'è autorità lesa; c'è l'esercizio legittimo del loro ufficio, che pur bisogna lasciare libero alle Commissioni esaminatrici.

Accetto poi di buon grado le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale e persisto nell'opinione che le funzioni d'un membro del Consiglio superiore non siano compatibili con quelle d'un membro delle Commissioni esaminatrici, e che, come dice l'onorevole Giorgini, l'entrata in

certi casi d'un consigliere in quelle commissioni, sia oramai non obbligatoria, e neppure ordinaria, ma semplicemente possibile.

Posto ciò, io credo che il Senato vorrà approvare questo comma, nel modo che lo propone l'Ufficio Centrale e l'accetta il Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola passiamo alla discussione del secondo comma.

Pare che il signor Ministro si sia riservato di parlare a questo punto.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. È esaurita la questione sul primo comma. Parlo pure, se il Relatore non preferisca parlare lui.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Domando la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Cedo la parola all'onorevole Senatore Giorgini.

PRESIDENTE. Il Senatore Giorgini ha la parola.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Si tratta, se non sbaglio, del secondo alinea dell'art. 8. Il progetto ministeriale (art. 2) riduceva tutta la competenza del Consiglio, in materia di concorsi, a un giudizio sulla legalità degli atti. Noi abbiamo creduto che al Consiglio dovesse mantenersi il diritto di rassegnare al Ministro tutte le considerazioni che credesse utile di fare nell'interesse di una buona scelta.

Lo scopo apparente, e del resto legittimo, della limitazione era stato quello d'impedire che i giudizi tecnici dati dalle Commissioni potessero riformarsi dal Consiglio.

Su questo punto l'Ufficio Centrale si trovava perfettamente d'accordo col signor Ministro, e se si fosse creduta necessaria una dichiarazione espressa, esso non avrebbe avuto difficoltà che una tale dichiarazione fosse inserita nella legge.

Senonchè il giudizio tecnico, se è la ragione principale della scelta, se è il motivo che nella maggior parte dei casi ne deve decidere, non è la considerazione sola alla quale il Ministro debba dar luogo nella scelta dei professori.

Ci sono considerazioni di alta moralità, di alta convenienza, di ordine pubblico, non che interessi dell'insegnamento, ragioni insomma che una Commissione tecnica non è chiamata ad apprezzare, ch'essa non avrebbe il modo di apprezzare, e che il Ministro deve mettere in conto.

Ciò è tanto vero, che la legge lascia al si-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

gnor Ministro la facoltà più ampia per la nomina dei professori.

Dopo il concorso la scelta non può cadere che sopra uno dei concorrenti *dichiarati eligibili*, ma la graduazione stabilita dalla commissione esaminatrice non è obbligatoria pel Ministro. Certo, per iscostarsene ci vorranno delle ragioni molto gravi; ma di queste ragioni la legge vuole che sia giudice il Ministro, a cui spetta la nomina, e che ne risponde in faccia al paese.

Chechè possa dirsi di questa libertà che la legge lascia al Ministro, non si tratta ora di limitarla nè di regolarla; si tratta di sapere se sul modo di usarne egli deve o possa sentire il parere del Consiglio.

Ebbene, nel concetto del vostro Ufficio Centrale le attribuzioni consultive del Consiglio superiore sono correlative alle facoltà del Ministro, e tanto nel Consiglio si estende l'ufficio di proporre, quanto nel Ministro il diritto di deliberare e risolvere.

Noi non intendiamo come a un Corpo consultivo possa negarsi la facoltà di sottoporre all'autorità, dalla quale rileva, tutte le considerazioni che devono finalmente determinarne il giudizio.

Quello che veramente preme, quello che veramente importa, il punto sul quale il Ministro e l'Ufficio Centrale si trovano perfettamente d'accordo, è che i giudizi tecnici dati dalle Commissioni esaminatrici siano definitivi ed irreformabili. Se non che, limitando anche il discorso a questi giudizi, chiunque abbia un poco d'esperienza, qualche pratica di concorsi, sa quanto sia spesso difficile di arrivare a una nomina in base ai giudizi pronunziati dalle Commissioni esaminatrici. Questi giudizi hanno anch'essi bisogno di essere interpretati. Ci sono de' casi, più frequenti che non si creda, di parità, nei quali è impossibile ottenere dalle Commissioni esaminatrici dichiarazioni più nette ed esplicite di quelle consegnate nella prima loro Relazione. Ci sono dei casi nei quali le Commissioni esaminatrici rivelano nelle loro stesse Relazioni, nei loro stessi motivi, le loro esitazioni, le loro incertezze; casi nei quali da un lato si dichiara l'eligibilità, ma dall'altro questa dichiarazione vien fatta in termini tali, con tali restrizioni, e con tali riserve, che quella dichiarazione vi sfuma.

Io non avrei che a portare davanti a voi il

lavoro dell'ultima sessione del Consiglio superiore, per farvi intendere quali sono le perplessità in cui i giudizi tecnici delle Commissioni esaminatrici gettano qualche volta il Ministro, e per le quali è naturale che il Ministro senta il bisogno di prendere il parere del Consiglio superiore.

Tutto ciò, io ve l'ho detto nella mia Relazione, era perfettamente logico in un sistema che sottraeva la nomina dei professori al Ministro ed al Re.

Cosa diceva l'ultimo comma dell'art. 2 del progetto ministeriale?

Diceva: « Il verdetto della Commissione sarà trasmesso al Ministro per l'esecuzione ».

Come vedete dunque, in questo sistema non è il Ministro che propone i professori, e non è il Re che li nomina.

Il verdetto della Commissione è una sentenza definitiva, quanto al merito, e che non può esser cassata se non che per vizio di forma.

S'intende come in questo sistema il Consiglio superiore dovesse limitarsi a giudicare della regolarità degli atti, astenersi dall'entrare, non dico nel merito dei giudizi tecnici, ma neanche in quelle altre considerazioni di un ordine differente, alle quali poco fa accennavo.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ma qui non è questione di ciò.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Il Presidente del nostro Ufficio Centrale mi richiamava ad avvertire il punto da cui siamo partiti, perchè si intendesse meglio quello a cui siamo arrivati. Del rimanente, *se non è questione di ciò*, se il signor Ministro accetta l'alinea come è stato formulato dall'Ufficio Centrale, nel senso e per ciò che riguarda i giudizi tecnici dentro i limiti da me indicati, io non ho che a rallegrarmi di essere d'accordo con lui, e non ho altro da aggiungere.

Senatore TOMMASI. Io non intendo entrare in questa discussione che si è fatta sull'art. 8. Prendo però da questo articolo occasione per interrogare il signor Ministro, se egli nella circostanza della promulgazione di questa legge intenda al tempo stesso di promulgare un regolamento, il quale fissi i metodi da tenere nel conferimento delle cattedre. Per me questi metodi sono argomento così vitale che superano l'importanza stessa dell'art. 8. Io richiamo su di ciò l'attenzione del signor Ministro. Sarà

forse opinione mia personale che i metodi, che si tengono oggi nel conferimento delle cattedre, non danno nessuna o pochissima guarentigia. Bisogna escogitare altri metodi, poichè i metodi attuali sono imperfetti, salvo uno, quello della legge Casati portato dall'art. 69, cioè a dire quando tutto il paese riconosce una persona come celebrità.

Allora sta bene, non c'è questione; talmente sta bene questo, che, ove non ci fosse una cattedra apposita, quando c'è una celebrità speciale, il Ministro sarebbe nel dovere di crearla per conferirla a questa alta celebrità.

Ebbene, all'infuori di questo modo (che poi, del resto, si è verificato rare volte) gli altri due metodi, cioè adire l'esame di concorso per titoli e quello per prova, non mi danno sicurezza veruna.

Dirò la ragione: Se il concorso è per titoli, a che si riduce l'esame?

Lo so per pratica, giacchè ho assistito a molti di questi esami e fatto parte molte volte di Commissioni esaminatrici pel conferimento di cattedre. Si riduce a questo: Ciascun candidato presenta più o meno titoli.

I professori incaricati di giudicare studiano, meditano e poi formulano un giudizio; e collettivamente questi giudizi vengono quindi sul tappeto allorquando la Commissione si riunisce per dare la sua decisione.

Ebbene, il più delle volte, se non sempre, è un giudizio in relazione ai titoli presentati anche dagli altri concorrenti, non è un giudizio assoluto. Se vi sono cinque concorrenti, ciascuno dei quali ha presentato i suoi titoli, a che si riduce il giudizio della Commissione? Si riduce a dire: « Esaminati i titoli de' cinque concorrenti, a noi pare che questo sia da preferirsi « relativamente ai titoli degli altri ».

Dunque non si ha un giudizio assoluto, si ha un giudizio relativo, confrontando i titoli del prescelto con quelli degli altri che han concorso.

Io potrei scendere a tanti particolari per provare quanto ho esposto.

Se poi il concorso è di prova, allora peggio.

Le prove che si esigono dai concorrenti sono così tenui, sono così leggiere, che quando si fanno concorsi (ed io ne fo come Professore tutti i giorni), non dirò per posti di professori straordinari o di incaricati, ma di coadiutori,

(il metodo è lo stesso), sapete che cosa si esige? Si esige dal coadiutore che egli scriva una tesi, sorteggiata, e poi - trattandosi per esempio di medicina - che faccia uno o due esami clinici al letto dell'infermo per far la diagnosi della malattia, ed il giudizio vien dato e sopra l'uno e sopra l'altro. Che cosa poi si esige di più allorquando si vuol conferire una cattedra?

Direi che si esige di meno, perchè nei concorsi ordinari per gli assistenti in ogni caso si esige di più.

Invero, ordinariamente si pone la stecca attraverso un libro; viene così a caso indicato un titolo qualunque; si dice ai concorrenti: scrivete su questo titolo; essi, chiusi in una stanza, scrivono all'improvviso su quel titolo designato dalla sorte, senza verun sussidio di libri.

Invece, col metodo attuale, nei concorsi per prova il candidato ha il dritto di andare tranquillamente a casa sua o in biblioteca, per tre ore, e di studiare su tutti i libri che trattano della materia, e si esige soltanto da questo candidato una lezione la quale potrà dare prova solamente del modo con cui egli porge, del modo di discorrere più o meno chiaro, ma non potrà mai dare prova del suo sapere, poichè egli ha letto su quel tema tanti libri quanti gli era possibile di leggere.

Quindi il concorso di prova è molto più difficile per un semplice assistente della mia clinica di quello che non sia il concorso che faccia un altro per avere una cattedra.

In Napoli, per esempio, prima del 1848 vi-geva una legge, la quale dava molto maggior guarentigia, imperocchè i candidati si sorteggiavano una tesi, e venivano poi chiusi uno per uno in diverse stanze, guardati dagli altri candidati e dai bidelli della Università. Essi dovevano rimanervi per un'ora, e, senza alcun sussidio di libri, dovevano poi salire la cattedra e fare una lezione sul tema estratto a sorte. Gli esaminatori avevano il dritto di fare tre domande, di sollevare tre difficoltà alla tesi svolta dalla cattedra, ed il candidato era obbligato a rispondere. E queste erano già due prove serie; poi ve ne era una terza, ed era il sorteggio di un'altra tesi, sulla quale - parimenti chiusi - dovevano scrivere in latino; dopo ciò la tesi veniva stampata e pubblicata per dieci giorni.

Dopo il decimo giorno (come per raccogliere

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

un po' il giudizio dell'opinione pubblica intorno alla tesi pubblicata), dopo dieci giorni, dico, finalmente il Giuri si riuniva e dava il suo giudizio. Qui c'era un poco più di solidità, un poco più di garanzia, perchè tutte le prove erano fatte all'improvviso.

Ma un concorso di prove così come lo ha prescritto finora la legge, mi pare una cosa tanto leggiera, che non credo che ci possa essere uno anche mediocre, anzi mediocrissimo, il quale non possa superare la prova, purchè abbia molta facilità di dire, di parlare più o meno chiaramente.

Desidererei ora pertanto, in forma di semplice interrogazione, sapere dall'onor. signor Ministro se egli intenda di cambiare, o, quanto meno, di modificare i metodi che finora si sono tenuti al riguardo.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell' Pubblica Istruzione.*
È chiaro che l'on. Senatore Tommasi non può intendere di modificare il metodo che noi teniamo nelle nomine degli insegnanti, e di sostituire al concorso un altro modo, poichè per questo si richiede un apposito progetto di legge.

Egli vuole che si studi bene il metodo presente, col quale si fanno i concorsi e si provveda agli inconvenienti ed a' difetti per via di regolamento.

Se male non ho inteso, è questa la sua intenzione.

Ora, io dico che in verità l'on. Tommasi ha rivolto la sua attenzione ad una materia di molta importanza. Anch'io credo che si debbano stabilir bene le prove, che si richieggono nei concorsi secondo i diversi uffici; e che le prove imposte ad un libero docente, per esempio, non sieno quelle che si domandano ad un professore straordinario.

Dunque io prometto all'on. Senatore Tommasi di regolar bene questa materia, e mi varrò certo de' suoi autorevoli consigli.

Dopo questa mia dichiarazione spero ch'egli sarà soddisfatto.

Senatore TOMMASI (fa segno d'adesione).

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ciò che ha detto or ora

il Senatore Tommasi mi pare che dimostri sempre più la convenienza di quella massima, che il Relatore dell'Ufficio Centrale ha così bene definita, cioè che le attribuzioni del Consiglio nel consigliare debbano estendersi tanto quanto quelle del Ministro nel deliberare.

Di fatto, l'onorevole Tommasi ha portato innanzi al Senato un fatto reale, ed è che le varie Commissioni esaminatrici sono nei loro giudizi guidate da criteri differentissimi gli uni dagli altri, e per quanti sforzi abbiano fatti i presidenti per diminuire questa differenza di criteri, pur non si è ancora riuscito.

Di fatto, è vero precisamente quello che egli ha detto, che molte Commissioni sono proclivi ad accordare la eleggibilità senza pensare che la eleggibilità accorda già la capacità d'essere nominato. E soltanto pongono la loro cura nella graduazione; di maniera che il loro punto di partenza per accordare l'eleggibilità comincia ad un livello ora più alto, ora più basso, secondo il livello dei concorrenti medesimi.

È un fatto che alla dichiarazione di eleggibilità si dà un valore diverso. Per esempio: una Commissione accordò l'eleggibilità a più dei concorrenti, ne graduò il merito, e poi dichiarò che nessuno dei concorrenti eleggibili era abbastanza maturo da coprire una cattedra della importanza di quella che era in concorso.

In casi simili, come vedete, bisogna che qualcheduno richiami l'attenzione del Ministro sul valore della eleggibilità accordata. Molte volte perciò è avvenuto, per esempio, che il Consiglio superiore, dopo il risultato di un concorso fatto per professore ordinario, visto il livello, direi, non molto elevato del merito che era stato riconosciuto in quel concorrente dichiarato primo eleggibile, ha proposto al Ministro di nominarlo professore straordinario soltanto.

Tutto ciò senza punto mutare i dati tecnici, servendosi dei medesimi giudizi che la Commissione aveva dati, e soprattutto dei motivi che rischiaravano il valore di questi giudizi.

Aggiungerò un'altra considerazione. Queste Commissioni non servono soltanto per i concorsi, ma spesso anche per giudicare una sola persona.

Le promozioni da professori straordinari a ordinari si fanno dopo un giudizio di Commissioni

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

similmente nominate. Inoltre, per effetto di regolamenti, per l'applicazione dell'art. 69, si invita una Commissione a proporre al Ministro la persona a cui quell'articolo possa applicarsi.

In tal caso non può dirsi che la persona proposta senza sua dimanda abbia acquistato alcun diritto.

Il Ministro è pienamente libero di accettare o no la proposta. Egli deve deliberare tenendo conto del giudizio della Commissione, per esempio, se la deliberazione fu unanime o no e via via.

Volete negare al Consiglio del Ministro di esaminare la Relazione che accompagna la proposta, e di attirare l'attenzione del Ministro sia sui motivi, sia sopra altre circostanze della deliberazione presa dalla Commissione?

Per queste ragioni io credo correttissima la massima proclamata dal Relatore cioè: Tanto si estende il diritto, anzi il dovere del Consiglio nel consigliare il Ministro, quanto si estende la facoltà del Ministro nel deliberare.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*
In verità io mi sarei contentato del primo commento fatto dall'onorevole Relatore. Il progetto ministeriale supponeva che il Consiglio fosse come una specie di Corte, che dovesse sentenziare sulla legalità.

Secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, da me accettato colle dichiarazioni che ha fatto l'onor. Giorgini, il Consiglio superiore non sentenzia, non vota, non propone, ma fa delle semplici osservazioni, ove occorrono.

Il limite di tali osservazioni è in questo, e sono d'accordo coll'onor. Cannizzaro, che quello che il Ministro può risolvere, il Consiglio può consigliare.

Ma badiamo, c'è una differenza. Vi sono certe cose, nelle quali il Consiglio superiore *deve* dare il suo parere, e certe altre nelle quali *può*, ove il Ministro lo voglia. Sono due casi ben distinti. Il Ministro molte cose le può risolvere, senza perciò dover udire il Consiglio superiore.

Veniamo ora alla questione dell'eligibilità, messa innanzi dall'onor. Cannizzaro.

Io mi ricordo che quando era membro del

Consiglio superiore, fu concesso alle Commissioni esaminatrici di fare la dichiarazione d'eligibilità, e poi la graduatoria tra gli eligibili.

Io mi ci opposi, perchè vidi subito quali ne sarebbero stati gli effetti in un paese come il nostro.

La Commissione esaminatrice sarà severa e vigile, quando si tratti di scegliere il più degno; ma sarà molle e compiacente, quando si tratti solo d'eligibilità; anzi, chi è escluso dal primo luogo, di rado si vede che non sia dichiarato eligibile.

Non si comprese che, o bisognava togliere qualsiasi importanza alla dichiarazione d'eligibilità, o bisognava rendere l'eligibilità cosa seria.

Questo rispondo al caso che ha invocato il mio amico Cannizzaro.

Fatte queste osservazioni, e posta la riserva, a cui io mi associò, dell'onorevole Relatore intorno a' giudizi tecnici *irreformabili*, io accettò il comma come è stato redatto dall'Ufficio Centrale.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Ho chiesto la parola solamente per dire che io mantengo la mia domanda di divisione dell'articolo; perchè tutte le ragioni che si sono addotte in contrario non mi hanno punto persuaso.

Di fronte a queste ragioni io ho l'esperienza di tutti i concorsi che si sono fatti finora, ed ho la certezza che il Consiglio superiore ha reso un gran servizio all'insegnamento pubblico con la severità con che ha esercitata la autorità sua nei concorsi, e ritengo che ha contribuito molto ad elevare il livello dell'insegnamento.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto. L'articolo 8 viene adunque messo ai voti per divisione. Leggo la prima parte dell'articolo, e la pongo ai voti.

Art. 8. Parte I.

La disposizione dell'articolo 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle

cattedre universitarie ed averne la presidenza, è abrogato.

Chi intende di approvare questa prima parte dell'articolo 8 è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora leggo la seconda parte dell'articolo e la metto ai voti.

Art. 2. Parte II, ossia capoverso:

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore, che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorran.

Chi intende di approvare la seconda parte dell'articolo 8, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora si darà lettura dell'intero articolo 8, che dev'essere posto ai voti nel suo complesso:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'art. 8.

Art. 8.

La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore che li rassegna al Ministro con le proprie osservazioni, ove occorran.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare tutto intero questo art. 8 è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora, innanzi di procedere all'art. 9 do la parola al signor Senatore Carlo Cadorna, che l'ha chiesta in proposito.

Senatore CADORNA C. Aveva in animo di fare una proposta, ma, poichè non voglio essere cagione di protrarre la votazione di questo disegno di legge, mi restringerò a provocare qualche spiegazione dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica e dall'Ufficio Centrale.

Il sistema stabilito dalla legge Casati per la nomina di insegnanti ad una cattedra universitaria, sia che il concorso si faccia per titoli, o per esame, ha base sulla nomina di una Commissione, alla quale è deferito il giudizio tecnico scientifico.

Ma allorquando vi ha una domanda di au-

torizzazione alla privata docenza, soltanto nel caso che debba aver luogo l'esame, una Commissione è nominata, e, per l'opposto, non vi ha nessuna Commissione quando la domanda è appoggiata a titoli. In questo caso il Ministro riceve i titoli e li manda al Consiglio superiore, dal quale ha poi il suo parere sul valore tecnico e scientifico dei titoli.

Onde è che in questo caso il voto di una Commissione speciale e tecnica è surrogato da quello del Consiglio superiore. Vero è che il più sovente il Ministro richiede volontariamente il parere della Facoltà universitaria competente; ma in questo caso il parere tecnico e scientifico della Facoltà è giudicato di poi, ed anche cassato dal Consiglio superiore.

A me pare che sarebbe conveniente pareggiare coloro, che domandano l'autorizzazione all'insegnamento come privati docenti all'appoggio di titoli, agli altri che concorrono per l'insegnamento ufficiale. A me par necessario che, anche trattandosi di domande per la libera docenza all'appoggio di titoli, una Commissione tecnica debba essere chiamata e pronunziare il giudizio scientifico, come avviene per le cattedre ufficiali.

Per quanto il Consiglio superiore, sia, come è, un Corpo autorevolissimo e degno della massima fiducia, non gli si può riconoscere, per gli elementi scientifici e letterari diversissimi di cui è composto, la competenza di giudicare su tutto lo scibile umano. Quindi anche in questo caso vi ha la necessità della nomina di una Commissione speciale e competente per la materia della quale si tratti.

Del resto, non vedo ragione per cui l'insegnamento di un privato docente debba essere trattato, in quanto alle prove della capacità, diversamente dall'insegnamento ufficiale, dappoichè l'insegnamento dei privati docenti ha anch'esso gli effetti legali secondo le disposizioni della legge.

Domando perciò al signor Ministro se egli accetti l'ordine di idee da me spiegato. Domando se egli sia disposto od ora, o dipoi, a fare le opportune proposte allo scopo che in tutti i casi, sia che si tratti di cattedre ufficiali da conferirsi per esame o per titoli, ovvero della autorizzazione alla libera docenza, parimente per esami o per titoli, il giudizio tecnico

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

e scientifico debba sempre essere affidato ad una Commissione speciale competente.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

Senatore CADORNA G. Permetta, vorrei fare un'altra osservazione.

Avrei pure voluto fare un'altra proposta, ed era precisamente quella che ha dato soggetto a lunga discussione, cioè che il Consiglio superiore, in materia puramente tecnica e scientifica, non potesse riformare il giudizio delle Commissioni e dei Corpi scientifici; ma su di ciò ebbi compiuta soddisfazione dalla discussione che or ora ha avuto luogo sull'art. 8. Senonchè a questo riguardo vi è ancora una differenza tra i concorrenti ad una cattedra ufficiale e gli aspiranti alla libera docenza.

L'art. 8, che abbiamo votato, stabilisce il principio dell'intangibilità, dirò così, del giudizio delle Commissioni tecniche speciali per parte del Consiglio superiore, ma la limita al solo caso che si tratti di Commissioni per concorso a cattedre.

Ora, io non veggio il perchè i privati docenti debbano essere trattati in un modo diverso, e non vi debba essere la stessa disposizione anche per essi, poichè le ragioni di giudicare e di stabilire sono perfettamente eguali.

Ieri l'Ufficio Centrale ha aderito, ed il Senato ha fatto ragione, alle considerazioni brevissime che mi ero permesso di esporre, e per le quali anche l'autorizzazione alla privata docenza doveva essere deferita al Consiglio superiore plenario.

Dopo di ciò ho fiducia che il Ministero, l'Ufficio Centrale ed il Senato riconosceranno la necessità che la disposizione riguardante i concorsi alle cattedre ufficiali, per le quali il giudizio delle Commissioni tecniche è irreformabile, sia estesa anche alle Commissioni speciali per gli aspiranti all'insegnamento libero e privato.

Io prego quindi l'onorevole signor Ministro, di voler dichiarare se egli consenta nei due principi che ho avuto l'onore di patrocinare, cioè di estendere la nomina delle Commissioni anche alle domande di autorizzazione per titoli alla docenza privata; di estendere l'irreformabilità dei giudizi delle Commissioni speciali anche ai casi di domande di autorizzazione alla docenza privata.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Nella nostra giurisprudenza niente vieta al Ministro di domandare il parere della Facoltà universitaria, o di nominare una Commissione per la valutazione de' titoli, o di andare fino al Consiglio plenario.

Del resto, siccome tutto questo riguarda lo stato degli insegnanti, intorno al quale io mi propongo di presentare un apposito progetto di legge, assicuro l'onorevole Senatore Cadorna che terrò conto delle sue osservazioni come merita la sua esperienza e la sua dottrina.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 9:

Art. 9.

Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno, in ordine alla costituzione del Consiglio superiore e alle sue attribuzioni, sono abrogate.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1880.

L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni in conformità delle leggi vigenti fino alla costituzione definitiva del nuovo.
(Approvato).

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

(Il Senatore Segretario Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge:

Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione:

Votanti	81
Favorevoli	57
Contrari	24

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

Si comincerà colla discussione del progetto di legge sulla « Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommarî ».

La seduta è sciolta (ore 5).